



Maggia, 4 settembre 2019

CONSIGLIO COMUNALE DI MAGGIA – MESSAGGIO MUNICIPALE N. 12/2019

Modifiche del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali,

in data 5 giugno 2018 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo Regolamento sulla gestione dei rifiuti.

La Sezione Enti Locali, nel documento di approvazione, ha richiesto che venissero inserite delle specifiche e più precisamente agli articoli 15 cpv 1, 15 cpv 5 e 17 cpv 1 cosa che il Municipio ha prontamente accolto e predisposto come si può evincere dal testo allegato.

Per quanto attiene la proposta di modifica dell'articolo 15 cpv 3, poiché si tratta di una indicazione non vincolante, il Municipio ritiene invece opportuno mantenere la versione già accolta dal Consiglio Comunale.

Oltre a queste modifiche richieste dall'autorità di vigilanza, il Municipio ha deciso di reintrodurre una categoria di tassazione definita nell'articolo 15 cpv 3 lett. c) e nuova lett. e). Si tratta della tassa da applicare ai rustici di vacanza sui monti e in zone discoste. Questa categoria era già presente nel precedente Regolamento ma non è più stata ripresa nel nuovo testo. Con l'emissione delle tasse 2019, parecchi proprietari hanno inoltrato reclamo contro la nuova tassa, sensibilmente più alta in quanto parificata a quella delle economie domestiche con più di una persona e delle case di vacanza in generale.

In effetti, è plausibile che i rustici di vacanza sui monti producano meno rifiuti rispetto ad una normale economia domestica o casa di vacanza che si trova nel nucleo del villaggio. Per questa ragione il Municipio ha deciso di proporre una differenziazione della tariffa ed una conseguente modifica del Regolamento nel senso sopra indicato.

Infine, è pure stata creata una categoria rifugi/capanne alpine che, per i motivi già sopra indicati, contemplerà una tariffa ridotta rispetto agli esercizi pubblici in piano.

Per concludere, su proposta dell'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati, sono pure state aggiornate alcune disposizioni nella parte finale dedicata alle basi legali di riferimento.

Visto quanto sopra, chiediamo quindi al lodevole Consiglio Comunale di approvare quanto segue:

1. Sono approvate le modifiche dell'articolo 15 cpv 1, 3 e 5 e dell'art. 17 cpv 1 nonché gli aggiornamenti delle basi legali di riferimento del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti così come indicato nel presente messaggio e nel testo allegato.
2. Le modifiche entreranno in vigore con l'approvazione della Sezione Enti Locali.

Con la massima stima.

Il Sindaco
Aron Piezzi

Per il Municipio:

Il Segretario
Luca Invernizzi



³ In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultando i servizi comunali o cantonali competenti.

Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

Art. 12 ¹ I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale/consortile devono essere smaltiti da colui che li produce o dal detentore, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e/o federali vigenti in materia.

² Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.

³ Il Comune delega al Consorzio l'organizzazione della raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

Sospensione del servizio

Art. 13 I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

CAPITOLO III Finanziamento

Principio

Art. 14 ¹ Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la raccolta e la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali o cantonali in materia.

² Le tasse si suddividono in:

- tassa base (art. 15),
- tassa sul quantitativo (art. 16),
- altre tasse causali (art. 17).

³ Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere una copertura dei costi del 100%, con la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

⁴ Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Tassa base

Art. 15 ¹ La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli del Consorzio,
- b) quelli amministrativi e del personale,
- c) di informazione e sensibilizzazione,
- d) di investimento,
- e) di altri costi comunali per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

La **tassa base** serve a finanziare anche i costi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e le raccolte separate come indicato dall'art. 18a LALPAmb.

² Sono assoggettate alla **tassa base** tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze o sedi secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali o consortili. Sono pure assoggettati i campeggi occasionali o eventi simili.

³ Mediante ordinanza il Municipio stabilisce l'ammontare della **tassa base** annua (IVA esclusa) entro i seguenti limiti:

a) economie domestiche	<u>minimo CHF</u>	<u>massimo CHF</u>
- persona singola	50.00	200.00
- formate da due o più persone	75.00	300.00
 b) residenze secondarie	 75.00	 300.00

La **tassa** è dovuta dal proprietario anche per un uso parziale del servizio durante l'anno.

Sono esonerati coloro che utilizzano l'immobile quale residenza secondaria per sé e per i propri familiari e che già pagano la **tassa** per l'economia domestica primaria.

c) attività economiche		
- aziende, industrie, artigiani, negozi, commerci, uffici, atelier, istituti	75.00	500.00
- enti pubblici, aziende agricole	50.00	200.00
- esercizi pubblici senza alloggio o senza refezione	150.00	500.00
- altri esercizi pubblici (con alloggio e/o refezione)	200.00	800.00
- rifugi/capanne alpine	100.00	500.00

Per **attività economiche** si intende ogni azienda o società giuridica o ditta individuale con sede o succursale o magazzino nel Comune.

Sono esonerati le aziende, le attività e gli enti pubblici o privati con contenitori propri che sono tassati direttamente secondo lo Statuto e il Regolamento del Consorzio oppure che provvedono in proprio allo smaltimento dei rifiuti da essi prodotti.

d) campeggi occasionali		
per persona per giorno di pernottamento	0.15 cts	0.30 cts

e) rustici di vacanza sui monti o in zone discoste	75.00	300.00
---	--------------	---------------

⁴ Sull'ammontare delle tasse calcolate viene fatturata l'IVA (imposta sul valore aggiunto).

⁵ Per casi particolari non contemplati nel presente articolo o per grandi produttori di rifiuti, se non trattati direttamente dal Consorzio, è data se del caso la facoltà al Municipio di fissare una tassa base proporzionata ai quantitativi prodotti dalla persona fisica o giuridica assoggettata, ritenuto un minimo di CHF 100.00 e un massimo di CHF 500.00.

I casi particolari e i grandi produttori vengono definiti nell'Ordinanza.

Tassa sul quantitativo **Art. 16** ¹ La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

² Gli importi proporzionali al volume dei RSU combustibili non riciclabili sono prelevati tramite la vendita dei sacchi ufficiali il cui prezzo è stabilito annualmente dal Consorzio entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

³ La vendita dei sacchi ufficiali è organizzata dal Consorzio tramite le cancellerie comunali e i rivenditori autorizzati nel Distretto di Vallemaggia.

⁴ È escluso il rimborso dei sacchi ufficiali non utilizzati.

⁵ Alle famiglie o persone con a carico dei bambini fino a 3 anni compiuti sono forniti gratuitamente, per ogni bambino, 50 sacchi ufficiali da 35 litri all'anno. Per la fornitura rivolgersi alla cancelleria comunale. Nel caso il diritto alla fornitura gratuita maturasse o finisse nel corso dell'anno, è applicato il principio *pro rata temporis*.

⁶ In caso di feste, manifestazioni o altri eventi simili, gli organizzatori sono assoggettati alla tassa sul quantitativo da pagare al Consorzio. In questi casi non è dovuta la tassa base.

Altre tasse causali **Art. 17** ¹ Il Municipio fissa, tramite ordinanza, le tasse causali a copertura dei costi per la raccolta e il deposito degli scarti vegetali prodotti dalle economie domestiche e da attività economiche.

La tassa va da un minimo di fr. 30.00 al m3 a un massimo di fr. 60.00 al m3.

² Il Consorzio preleva altre tasse causali (computate nel consuntivo consortile) per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti ingombranti e rifiuti speciali come specificato nel Regolamento consortile.

Esigibilità

Art. 18 ¹ La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. Per il calcolo fa stato la situazione registrata il 1. gennaio dell'anno di tassazione. Per definire le situazioni intermedie durante l'anno la tassa sarà calcolata pro-rata.

² In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

³ Le tasse sono dovute dal proprietario dell'immobile o del terreno.

⁴ Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

CAPITOLO IV Norme finali

Attuazione e misure
d'esecuzione

Art. 19 ¹ Il Municipio attua il presente Regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, principalmente per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati nel comprensorio comunale.

² Il Municipio esercita le competenze previste dagli articoli 107 cpv. 2 lett. B LOC e 24 RaLOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).

³ Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPamb.

⁴ Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi e i sacchi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.

⁵ Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti o centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle Leggi e dei Regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Rimedi giuridici

Art. 20 ¹ Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

² Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente Regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Contravvenzioni speciali,

Art. 21 Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi il Municipio punisce con una multa fino a CHF 10'000.00 le contravvenzioni al presente Regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata.

Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 22 ¹ Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019, previa ratifica da parte della Sezione degli Enti locali.

² Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento organico comunale sulla gestione dei rifiuti del 21.12.2004.

Complemento al Regolamento Disposizioni e normative di riferimento

A livello federale:

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb)
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPac)
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc)
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR)
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim)
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim)
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif)
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif)
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA)
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAf)
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti)
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OIB)
- ~~Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OESA)~~
- ~~Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn)~~
- Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA)
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE)
- ~~Direttiva sul finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani pubblicata nel 2004 dall'UFAFP~~
- Aiuto all'esecuzione "Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani" del 2018 dell'UFAM.

A livello cantonale:

- Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPamb)
- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA)
- Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb)
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR)

- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif)
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt)
- Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LORP)
- Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010
- ~~Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 1° luglio 1998~~
- Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 27 novembre 2018
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il relativo Regolamento d'applicazione è stato abrogato)
- Legge concernente l'istituzione dell'Azienda cantonale dei rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR)
- Regolamento per la consegna dei rifiuti all'ACR del 9 febbraio 2012
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC)
- Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012
- Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012

Adottato dal Consiglio comunale con risoluzione del 05.07.2018

Approvato dalla Sezione degli Enti locali con decisione del 02.10.2018